



## CITTA DI RAGUSA

n.460 del 24-05-2019 **ORDINANZA SINDACALE**

### IL SINDACO

PREMESSO che:

- il 16 gennaio 2018 la Commissione Europea ha adottato la “*Strategia Europea per la plastica*” al fine di rendere riciclabile tutti gli imballaggi di plastica nell’UE entro il 2030, affrontare la questione delle microplastiche e frenare il consumo di plastica monouso;
- dal 1° gennaio 2019 in Italia è vietato vendere sul territorio nazionale i bastoncini per la pulizia delle orecchie in plastica e dal gennaio 2020 sarà, inoltre, vietato mettere in commercio prodotti cosmetici che contengono microplastiche;
- il 13 ottobre 2018 è stata adottata dal Parlamento Europeo la risoluzione n. 2018/2035 (INI) su strategia europea per la plastica nell’economia circolare;
- l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana con circolare n. prot. 4846/gab del 6/12/2018 ha stabilito quanto segue:

*“L’eccessiva quantità di plastica utilizzata e la difficoltà di regolarne lo smaltimento nella logica di sostenibilità di cui all’Agenda 2030 mette a rischio interi comparti vitali per l’economia regionale, quali il turismo e la pesca...”*

*“Nella Regione siciliana, laddove la gestione dei rifiuti è ancora un problema da risolvere compiutamente e l’imponente consumo di prodotti in plastica monouso incide sulla quantità complessiva dei prodotti spiaggiati, è necessario intervenire con azioni concrete che sensibilizzino il consumatore, incentivino il riciclo, al riutilizzo e all’allungamento del ciclo di vita del prodotto, e si pongono l’obiettivo di ridurre in maniera drastica la quantità di prodotti plastici dispersi nel territorio.*

*In questo processo di sensibile riduzione o eliminazione del rifiuto/plastica dalle nostre spiagge, occorre che tutti i soggetti coinvolti (Amministrazione regionale, gli amministratori pubblici a tutti i livelli, gli operatori turistici, i fruitori di spiagge a vario titolo e la cittadinanza tutta) acquisiscano una maggiore consapevolezza e mettano in campo, ciascuno per le proprie competenze, buone pratiche e modelli di comportamento virtuosi.*

*La presente Circolare, nelle more dell’iter di approvazione della Direttiva Europea “Plastic free” di cui alla “ Strategia europea per la plastica nell’economia circolare” intende ridurre progressivamente, fino alla eliminazione totale entro il 31 dicembre 2019, l’utilizzo dei*

*prodotti di plastica monouso nelle aree soggette a concessione, ricadenti all'interno del Demanio Marittimo, e nelle aree marine costiere soggette a tutela.”*

*“A far data dal 1 giugno 2019, è fatto divieto a tutti i soggetti titolari di concessioni demaniali marittime di utilizzare – per la somministrazione di cibi e bevande – i seguenti articoli di plastica monouso:*

- 1. posate, piatti, cannucce, mescolatori;*
- 2. contenitori per alimenti;*
- 3. bicchieri e tazze per bevande.*

*I soggetti titolari di concessioni demaniali marittime ed i gestori di aree marine protette, provvederanno ad installare, nelle aree oggetto di concessione, appositi contenitori di dimensioni congrue alla potenziale utenza che dovranno essere in numero non inferiore a 3(tre) per le concessioni di aree di estensione inferiore a mq. 1.000 ed in numero non inferiore a 5(cinque) per le aree di estensione superiore a mq.1.000.*

*L'inosservanza delle superiori disposizioni sarà punita con il pagamento della sanzione, ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione.*

*I soggetti titolari di concessione demaniale marittima ed i gestori di aree marine protette, sono invitati a dare massima diffusione alla presente Circolare, e ad attuare ogni ulteriore iniziativa utile ad ottenere un'immediata e significativa riduzione dell'uso dei prodotti in plastica; ciò promuovendo buone pratiche e invitando clienti e fruitori delle attività oggetto delle concessioni demaniali marittime, a qualsiasi titolo assentite, a depositare i rifiuti di plastica negli appositi contenitori.*

*I concessionari sono tenuti, inoltre, ai sensi della Legge n. 123/2017, all'utilizzo esclusivo di plastica biodegradabile per i sacchetti “ultraleggeri”.*

*In considerazione dell'importanza che la presente Circolare riveste per migliorare la qualità complessiva dell'ambiente, si fa affidamento ai comuni costieri che, già ai sensi dell'art.179 del D.Lgs.n.152/20006 e s.m.i “perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti”, affinché diano massima diffusione alle presenti disposizioni anche attraverso affissione all'Albo pretorio”*

– Il Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, T.U ambientale, disciplina, per quanto di interesse, alcuni principi fondamentali per la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale, fondantesi sullo sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.

– L'attività della Pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.

– La gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti.

– L'art. 50, comma 5 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale; le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

che risulta assolutamente necessario, in ragione dell'emergenza dichiarata e richiamata negli atti regionali (Ordinanza Presidente della Regione Siciliana n. 8/2018 e atti ivi menzionati), implementare tutte le iniziative utili ai fini di un significativo incremento dell'attuale percentuale di raccolta differenziata e soprattutto l'abbattimento del conferimento del rifiuto indifferenziato negli impianti di pretrattamento e discarica al fine di consentirne regolare funzionamento e idonea vita utile;

che vi è l'obbligo per il Comune di Ragusa, di porre in essere ogni azione idonea a ridurre la quantità di rifiuti e di ridurre, in modo sensibile, la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire nelle "discariche";

che i sacchetti di plastica utilizzati quotidianamente per la spesa nonché i bicchieri e i contenitori di bevande in plastica utilizzati nei locali dedicati alla ristorazione producono gravi conseguenze ambientali con un impatto ambientale nocivo sin dalla loro produzione che si aggrava in fase di smaltimento sia lecito che illecito;

che il fenomeno dell'abbandono di rifiuti ha oramai assunto dimensioni tali da costituire un problema di igiene pubblica e di decoro per la città, con evidente pregiudizio immediato e diretto all'ambiente;

che i rilevanti flussi turistici che si registrano sul territorio del Comune di Ragusa e l'utilizzo esclusivo da parte loro di bottiglie di plastica monouso è notevole;

che sussiste, per quanto sopra esposto, per l'amministrazione comunale di Ragusa di realizzare in tempi brevi le seguenti finalità:

- a. ridurre la produzione di rifiuti;
- b. incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto secco residuale a favore della, quota destinata al compostaggio;
- c. rendere più economico lo smaltimento dei rifiuti, aumentando la quota di rifiuti destinati, verso forme di conferimento meno costose (compostaggio);
- d. diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili quali le bio-plastiche;
- e. salvaguardare l'ecosistema quale fonte di inestimabile ricchezza;
- f. orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale;

che è opportuno e necessario assumere con adeguata urgenza le misure volte, in un primo momento, alla riduzione al minimo dell'utilizzo di qualsiasi prodotto monouso in plastica quali

sacchetti da asporto, bicchieri (di qualsiasi dimensione), piatti, posate, cannucce, mescolatori di bevande monouso, bastoncini per palloncini e cotton fioc non biodegradabili, di qualsiasi materiale essi siano, fino a giungere alla completa eliminazione di esso, disciplinando con la presente le modalità di asporto di cibi, alimenti, beni e merci di vario genere sull'intero territorio di questo Comune;

che le misure ritenute idonee in tale direzione sono da individuarsi nel disporre in tutto il territorio comunale, comprese le spiagge di tutta la fascia costiera, il divieto progressivo dell'utilizzo e della vendita dei prodotti appartenenti alle predette categorie merceologiche;

che occorre individuare le misure ritenute idonee al perseguimento degli obiettivi di cui sopra, al fine di promuovere e di soddisfare i necessari criteri del riciclaggio e far sì che lo smaltimento costituisca la fase residuale della gestione dei rifiuti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica locale e sulla base dei criteri di riduzione della produzione dei rifiuti, delle emissioni inquinanti e dei rischi ambientali, e conseguentemente, disporre idonee disposizioni con la presente ordinanza;

*VISTA* la Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.;

*DATO ATTO* che ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 trattasi di atto amministrativo generale in quanto si rivolge ad una platea indistinta di soggetti non individuabili a priori;

*VISTO* il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, ed in particolare l'art. 198, che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione di RSU e rifiuti assimilati;

*VISTA* l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 8/2018 (*Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera parziale ex art. 9, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 dell'Ordinanza 4/Rif del 7 giugno 2018. Disposizioni per l'incremento della Raccolta differenziata.*)

*VISTO* l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

*RITENUTO* necessario far adottare la presente Ordinanza, nelle more della definizione delle procedure di aggiornamento del Regolamento Comunale di Igiene Urbana, al fine di tutelare l'igiene pubblica ed il decoro della città.

Per quanto sopra premesso,

### **ORDINA**

1. Gli esercenti sul territorio comunale, le attività commerciali, artigianali e di somministrazione/alimenti/bevande, a decorrere dal 1° giugno 2019 non potranno distribuire ai clienti sacchetti da asporto tuono uso in materiale non biodegradabile.
2. I titolari che esercitano sul territorio comunale le attività della ristorazione, quali bar, ristoranti, pizzerie, paninerie, takeaway, rosticcerie, friggitorie e attività similari aventi quale finalità la somministrazione di alimenti e bevande (inclusi gli stabilimenti balneari e i chioschi), a decorrere dal 1° giugno 2019 potranno distribuire agli acquirenti esclusivamente posate, piatti, bicchieri (di

qualsiasi dimensione), cannuce, mescolatori di bevande monouso in materiale biodegradabile e compostabile.

3. Agli esercizi per i generi alimentari, quali supermercati, botteghe di vicinato, salumerie ecc. ed ogni altro esercizio e centro vendita abilitato alla vendita di stoviglie per alimentari e cotton fioc, a decorrere dal 1° giugno 2019 è fatto esplicito divieto di vendita di qualsiasi materiale monouso in plastica ed altro materiale non biodegradabile quali piatti, bicchieri (di qualsiasi dimensione), cannuce, posate, cotton fioc non biodegradabili, mescolatori di bevande. A decorrere da tale data sarà consentita la vendita nei propri banchi alla clientela esclusivamente di stoviglie e materiale biodegradabile.
4. E' consentito dal 1° giugno 2019 e per i successivi 90 giorni, l'utilizzo delle eventuali scorte di materiale non biodegradabile giacenti nei propri magazzini alla data dell'entrata in vigore della presente ordinanza.
5. I commercianti, i privati, le associazioni, gli enti in occasione di feste pubbliche e sagre potranno distribuire al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente posate, piatti, bicchieri e sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile.
6. I cittadini residenti di questo Comune, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, si dovranno dotare ed utilizzare sacchetti monouso per la spesa in carta o altro materiale biodegradabile e compostabile, ovvero borse riutilizzabili a rete in stoffa o tessuto.
7. Coloro che, alla data di efficacia della presente, acquisteranno in esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione, alimenti e bevande ubicati sul territorio di questo Comune, hanno l'obbligo di utilizzare per l'asporto a casa dei prodotti acquistati esclusivamente sacchetti monouso in carta o altro materiale biodegradabile e compostabile, ovvero borse riutilizzabili a rete in stoffa o tessuto.
8. A tutti i visitatori di questo Comune è fatto obbligo di utilizzare esclusivamente posate, piatti, bicchieri sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile.

#### ***AVVERTE***

che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 (*venticinque/00*) ad € 500 (*cinquecento/00*) ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000.

I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 50 (*cinquanta/00*), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.

#### ***DISPOSIZIONI FINALI***

La presente ordinanza ha efficacia dal 1° giugno 2019.

Sono da ritenersi inefficaci le disposizioni di precedenti atti in materia che dovessero risultare incompatibili con quanto disposto con il presente atto.

La presente Ordinanza è resa nota alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del comune di Ragusa.

È fatto obbligo alla Polizia Municipale far osservare quanto previsto nella presente ordinanza.

La presente Ordinanza, in relazione all'andamento organizzativo del servizio, potrà essere oggetto di integrazioni o modifiche che saranno tempestivamente pubblicizzate nei modi e nelle modalità sopra citate.

**AVVISA**

che avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso al TAR Sicilia, sez. Catania o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

La comunicazione della presente ordinanza, per quanto di competenza e/o conoscenza:

- al Comando della Polizia Municipale di Ragusa;
- alla Prefettura UTG di Ragusa;
- alla Questura di Ragusa;
- al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Ragusa;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa;
- al Presidente della SRR di Ragusa;
- ATO Ambiente in liquidazione;
- al Sig. Presidente della Regione Sicilia;
- al Sig. Assessore per le Energie e Rifiuti della Regione Sicilia;
- al Sig. Commissario del Libero Consorzio di Ragusa;
- al Sig. Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Ragusa.

**IL SINDACO**  
**Avv. Giuseppe Cassi**

